

FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI
F. N. O. V. I.

CODICE FISCALE 96203850589

Roma 4 agosto 2005.

Prot. n. 2261/2005/F/laa
Circolare n. 13/2005

AI PRESIDENTI
DEGLI ORDINI PROVINCIALI

e p.c.

AI MEMBRI
DEL COMITATO CENTRALE

AI MEMBRI DEL COLLEGIO
DEI REVISORI DEI CONTI

L O R O S E D I

OGGETTO: D.M. 4 marzo 2005 – Revisione dei Medicinali veterinari – Modifica tempi di sospensione cautelativi di alcuni medicinali per uso veterinario.

Caro Presidente,


ti comunico che sulla G.U. n.176 del 30.07.2005 (S.O. n. 137) è stato pubblicato *“l’Elenco dei medicinali per uso veterinario cui sono stati applicati i tempi di sospensione cautelativi”* previsti dall’art. 4, comma 1 del decreto di cui all’oggetto pubblicato sulla G.U. n. 113 del 17 maggio 2005 ed unito in allegato alla presente (**All. 1**).

I suddetti tempi di sospensione cautelativi **devono essere applicati** dai Medici Veterinari prescrittori **entro 15 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, (quindi entro il 14 agosto 2005)** anche se sulle confezioni dei medicinali sono riportati tempi di sospensione diversi. Infatti, le Aziende titolari delle A.I.C. di tali prodotti devono provvedere, nei sei mesi successivi alla pubblicazione, ad adeguare gli stampati dei rispettivi medicinali riportando sugli stessi i tempi di sospensione loro attribuiti con l’elenco pubblicato. I Medici Veterinari sono inoltre invitati a fornire, all’atto della prescrizione, precise istruzioni agli allevatori sui nuovi tempi di sospensione ed a riportare sulle ricette l’indicazione degli stessi.

Ti invito pertanto a voler tempestivamente comunicare a tutti i Colleghi iscritti presso il tuo Ordine il contenuto della presente nota ricordando che il suddetto elenco, considerata la voluminosità cartacea, potrà essere consultato sul sito della FNOVI all’indirizzo: **www.fnovi.it**.

Certo come sempre di una Tua fattiva collaborazione, ti saluto cordialmente.

IL PRESIDENTE
(Dott. Domenico D’Addario)



All. 1

laa